# REGOLAMENTO (CEE) N. 549/90 DELLA COMMISSIONE

**del 2 marzo 1990**

**recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione [3], ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine per il 1990;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel corso della settimana dal 22 al 26 gennaio 1990 per gli animali vivi vertono su quantitativi ampiamente superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile al primo trimestre 1990;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 302/90 [4]; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato in Spagna, non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misure definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la proroga della sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 302/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 302/90 è sospeso fino al 31 marzo 1990.

2. Le domande di titoli MCS possono essere ripresentate a partire del 19 marzo 1990.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[4] GU n. L 32 del 3. 2. 1990, pag. 16.